

## **REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI LIBERALITA' E DONAZIONI**

**Visto l'art. 769 Cod.Civile**

**Visto l'art. 782 Cod.Civile**

**Visto l'art.793 Cod.Civile**

**Vista la L. n. 449/1997, art. 43**

**Visto il D.I. N.44/2001 art 55**

Il consiglio di istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare l'accettazione e la gestione di contributi volontari, liberalità e donazioni erogate all'istituto sotto qualsiasi forma. L'istituto non accetterà contributi con contratti di sponsorizzazione.

### **ART. 1 – DEFINIZIONE**

I contributi volontari, le liberalità e le donazioni consistono nell'erogazione alla scuola di denaro, beni o servizi senza alcuna prestazione corrispettiva, da parte di una persona fisica, di una persona giuridica, di un soggetto privato, o di un soggetto che esercita attività economica.

### **ART. 2 - UTILIZZO**

Le somme ricevute potranno essere utilizzate per:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista.)
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di donazione. La liberalità potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola;

### **ART. 3 - CONTRIBUTI ECONOMICI**

Il donante può sostenere le attività didattiche ed educative mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

La scuola può utilizzare più contributi per la stessa iniziativa.

### **ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI**

Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi; non sono ammesse eventuali forme di pubblicità richieste in contropartita.

La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione.

### **ART. 5 - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA**

Il donante può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola.

### **ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA**

La Scuola non è tenuta ad alcuna controprestazione, tuttavia ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, ove lo ritenga opportuno e funzionale agli scopi propri del Piano dell'offerta formativa ad utilizzare il nome, il marchio o l'immagine del donante con le modalità illustrate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità del donante su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative (manifesti, volantini, ecc...)
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, dei dati del donante in riferimento all'iniziativa per la quale è stato utilizzato il contributo;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità del donante sui beni durevoli acquistati con il contributo;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dal donante. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

#### **ART. 7 - VINCOLI**

Il Consiglio d'istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi contributo, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, esso non accetterà il contributo quando ricorra uno dei seguenti casi:

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata;
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, del donante;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale;

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Consiglio d'istituto.

#### **ART. 8 - SCELTA DELLO DONANTE**

L'individuazione del donante può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati
- Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative con richiesta di sostegno economico ed accettazione delle proposte di maggiore interesse

#### **ART. 9 – DOCUMENTAZIONE**

Contributi volontari, liberalità e donazioni, in qualsiasi forma vengano effettuati, dovrà essere regolata mediante apposita documentazione.

Fase preliminare: scambio di corrispondenza (donazioni e liberalità) o richiesta esplicita mediante circolare, previa delibera del Consiglio di Istituto, da parte della scuola con la preventiva informazione sulla destinazione (contributi volontari).

Fase esecutiva: erogazione della somma di denaro, consegna del bene, prestazione del servizio.

Fase conclusiva: rilascio di quietanza in caso di erogazione di somme di denaro (donazioni e liberalità), rilascio di certificazione, previa richiesta, (contributi volontari).

#### **ART. 10 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.